



Prot. ct/5/2013/URB

Chieti li, 30.09.2013

La Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 6 del 16 gennaio 2013**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, secondo comma, della L.R. Marche 04/09/1979, n. 31 (*Interventi edificatori nelle zone di completamento previste dagli strumenti urbanistici generali comunali*), la quale consente che gli edifici aventi impianto edilizio preesistente, con evidenti caratteristiche di non completezza, compresi nelle zone di completamento con destinazione residenziale previste dagli strumenti urbanistici generali comunali approvati, possano essere ampliati anche in deroga alle distanze e/o al volume stabiliti dal decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444.

In sintesi, la Corte ha ribadito come il punto di equilibrio tra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «*ordinamento civile*» e quella regionale in materia di «*governo del territorio*» trovi una sintesi normativa nell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968 (che la giurisprudenza costituzionale ha più volte ritenuto dotato di «*efficacia precettiva e inderogabile*»), il quale consente che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «*nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche*».

Pertanto, le deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite solo se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio.

Poiché la Regione Marche, con la norma in esame autorizza i Comuni ad «*individuare gli edifici*» dispensati dal rispetto delle distanze minime, la deroga viene dichiarata illegittima in quanto non risulta ancorata all'esigenza di realizzare la conformazione omogenea dell'assetto urbanistico di una determinata zona, ma può riguardare singole costruzioni, anche individualmente considerate.

Commissione Territorio
Architetto **Marcello Borrone**